

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA  
"CASTELLANO"**

*Professionisti d'impresa -*

*Area legale giuslavorista -*

- *CONSULENZA DEL LAVORO*
- *CONSULENZA PREVIDENZIALE*
- *CONSULENZA SINDACALE*
- *AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE*

*AREA FISCALE SOCIETARIA*

- *TRASFORMAZIONI*
- *SCISSIONE*
- *FUSIONE*
- *CONFERIMENTO*
- *RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI*
- *MERGER & ACQUISITION*
- *gestione patrimoni – TRUST – FONDI PATRIMONIALI -*
- *PIANIFICAZIONE AZIENDALE*

*Circ. n° 7 del 31/07/2007*

*INDENNITA' DI MALATTIA AI COLLABORATORI*

*A cura dell'ufficio Studi*

*SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1  
TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642  
[CASTELLANOVINCENZO@VIRGILIO.IT](mailto:CASTELLANOVINCENZO@VIRGILIO.IT)  
[info@studiocastellano.com](mailto:info@studiocastellano.com)  
sito web: [www.studiocastellano.com](http://www.studiocastellano.com)*

## **Indennità di malattia ai collaboratori**

L'INPS, con la circolare 16/04/2007 n. 76, ha fornito le istruzioni operative in merito all'erogazione dell'indennità di malattia ai lavoratori iscritti alla gestione separata ex L. 335/95.

A tali soggetti viene infatti riconosciuta l'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni.

La misura dell'indennità è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per i lavoratori iscritti alla gestione separata.

L'istituto precisa inoltre che a decorrere dal mese di gennaio u.s. gli ispettori sono abilitati ad effettuare visite domiciliari e ambulatoriali volte ad accertare la sussistenza dello stato di incapacità lavorativa dichiarato.

Per fruire dell'indennità il lavoratore deve presentare il modello MAL.2/GEST.SEP. reperibile sul sito internet o presso gli sportelli INPS nel quale saranno riportati in particolare: la durata del rapporto di lavoro di cui il soggetto richiedente è stato parte nel corso dei 12 mesi precedenti l'insorgenza della malattia e l'ammontare degli emolumenti lordi percepiti nell'anno di insorgenza dell'evento morboso ed in quello precedente.

Lo Studio Castellano è a disposizione per ulteriori informazioni e approfondimenti.